

LEGGE 24 novembre 2003 , n. 326

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

Vigente al: 10-10-2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 novembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), le parole da: "nonche' degli investimenti" a "e organizzative" sono soppresse; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni

esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n. 508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del "Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste".

All'articolo 13:

ovunque ricorra, l'espressione: "art."e' sostituita dalla parola: "articolo";

al comma 1, dopo le parole: "del Ministro delle attivita' produttive", sono inserite le seguenti: "e del Ministro delle politiche agricole e forestali"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione e' composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni";

al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come definite dalla disciplina comunitaria";

al comma 10, dopo le parole: "componenti di ciascun organo resti"la parola: "riservato"e' sostituita dalla seguente: "riservata";

al comma 11, le parole: "trova applicazione"sono sostituite dalle seguenti: "si applica";

al comma 15, le parole: "dal comma 12"sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 14";

dopo il comma 20, e' inserito il seguente:

"20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro";

al comma 22, le parole: "pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti"sono sostituite dalle seguenti: "pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti";

al comma 23, le parole: "pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti"sono sostituite dalle seguenti: "pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa e' per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni";

al comma 25, nel primo periodo, dopo le parole: "Mediocredito centrale spa", le parole: "dall'articolo"sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo"; nel secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con il Ministro delle politiche agricole e forestali"; ed e' aggiunto, alla fine del comma, il seguente periodo: "Le operazioni di garanzia effettuate dalla societa' per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite";

al comma 26, e' soppresso l'ultimo periodo;

il comma 27 e' sostituito dal seguente:

"27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

ai commi 29 e 30 le parole: "decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico bancario";

al comma 30, le parole: "nei commi" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli" e le parole: "il Capo V, sezione II," dalle seguenti: "da 33 a 37";

al comma 32, capoverso 4-quater, i segni: "-", sono sostituiti dalle seguenti lettere: "a)", "b)" e "c)";

al comma 36, i numeri: "1)", "2)", "3)" e "4)" sono sostituiti rispettivamente, dalle seguenti lettere: "a)", "b)", "c)" e "d)"; le parole: "nei numeri 1) e 2)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle lettere a) e b)"; le parole: "nel numero 1) del presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "nella lettera a)" e dopo le parole: "articolo 2615, secondo comma", sono inserite le seguenti: "del codice civile";

al comma 39, nell'ultimo periodo, sono soppresse le parole: "di credito cooperativo";

al comma 40, le parole: "gli articoli 2501 e seguenti del codice civile;" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1 ° gennaio 2004,";

al comma 57, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "di cui all'articolo 107 del testo unico bancario";

al comma 60, dopo le parole: "in ogni caso" e' inserita la seguente: "per";

al comma 61, le parole da: "dalla seguente: "confidi", da intendersi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dalle seguenti: "confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269"";

dopo il comma 61, sono aggiunti i seguenti:

"61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, puo' essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e' estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.

61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della societa' di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

All'articolo 14:

ovunque ricorra, la parola: "epigrafe"e' sostituita dalla seguente: "rubrica"; al comma 1, lettera b), il capoverso 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164";

al comma 1, lettera d), i numeri: "1)","2)"e"3)"sono sostituiti, rispettivamente, dalle lettere: "a)","b)"e"c)";

al comma 1, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:

"h-bis) dopo il comma 15-bis e' aggiunto il seguente:

"15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere superiore a due anni".

All'articolo 16, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate recate dal

presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

All'articolo 17..

al comma 3, dopo le parole: "articolo 11-ter,", le parole: "comma 7"sono sostituite dalle seguenti: "comma 6-bis";

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal comune, e' presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta e' usufruito direttamente dal fornitore".

3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attivita' ed il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto.

3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, rispettivamente pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente"Fondo speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

All'articolo 19:

al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS, sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attivita' etiche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti, diversi da quelli elencati nel precedente periodo, per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo";

al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

All'articolo 20, al comma 1, dopo la parola: "autoambulanze", sono inserite le seguenti: "e di beni mobili iscritti' in pubblici registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari".

All'articolo 21:

al comma 4, dopo le parole: "nell'ambito dei decreti" e' inserita la seguente: "di";

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari e' in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.

6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e percio' senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

All'articolo 23:

al comma 2, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro delle attivita' produttive";

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:

"g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita' ed all'efficienza della rete distributiva nonche' dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attivita' produttive"".

All'articolo 26:

ovunque ricorrano, le parole: "23 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "23 novembre 2001";

dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

